


Rapporto di attività 2015

Assistenza giudiziaria internazionale



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale

Impressum

Editore:
Dipartimento federale di giustizia
e polizia DFGP
Berna 2016

Redazione:
Ufficio federale di giustizia UFG

Traduzioni:
Servizio linguistico DFGP

In copertina:
La Svizzera è legata a molti Stati da un'estesa rete di trattati di assistenza giudiziaria in materia penale. La copertina illustra questa rete per il settore dell'estradizione. I Paesi in viola sono, analogamente alla Svizzera, membri della Convenzione europea di estradizione. In grigio verde sono indicati i Paesi con cui la Svizzera ha concluso un accordo bilaterale in materia di estradizione.

Giugno 2016

06.16 70 860381009

Indice

	Editoriale	5
1	IRH «on stage»: chi siamo	6
1.1	Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale: anello di congiunzione tra la giustizia penale in Svizzera e all'estero	6
1.2	Settore Estradizioni: ricerca internazionale ed estradizione, domande di perseguimento penale ed esecuzione penale, trasferimento di condannati	7
1.3	Settore Assistenza giudiziaria I: Sequestro e consegna di valori patrimoniali	9
1.4	Settore Assistenza giudiziaria II: Assunzione di prove e notificazione	10
1.5	Settore Trattati internazionali: centro di competenza per lo sviluppo del diritto	11
1.6	Procuratrice di collegamento presso Eurojust	12
2	Davanti e dietro le quinte: casi e temi importanti nel 2015	13
2.1	Procedimenti FIFA – un esempio eloquente di lavoro di squadra	13
2.2	Dalla domanda di ricerca all'extradizione – un percorso talvolta lungo	14
2.3	Interazione di diversi ordinamenti giuridici nella procedura di estradizione	16
2.4	Legittimazione al ricorso in caso di perseguimento penale in via sostitutiva	18
2.5	L'esecuzione penale in via sostitutiva all'estero di condanne penali svizzere	19
2.6	Durata della procedura in caso di trasferimenti	20
2.7	Intensa cooperazione con gli Stati Uniti in materia di assistenza giudiziaria	22
2.8	Modo di procedere in caso di trasmissione all'estero di denunce ai fini del perseguimento in assenza di competenza giurisdizionale in Svizzera	24
2.9	Consegna dei valori patrimoniali di provenienza illecita e le sfide particolari della Primavera araba	25
2.10	Competenza dell'UFG IRH in casi complessi o particolarmente rilevanti	27
2.11	Un ruolo importante sul palcoscenico europeo: la procuratrice svizzera di collegamento presso Eurojust	28
3	La nostra sceneggiatura: la negoziazione di trattati	29
4	I nostri programmi: strumenti ausiliari elettronici sul sito dell'IRH	32
4.1	Sito dell'UFG (www.bj.admin.ch)	32
4.2	La guida all'assistenza giudiziaria (www.rhf.admin.ch)	32
4.3	Banca dati delle autorità e dei tribunali svizzeri (www.elorge.admin.ch)	32
5	Selezione di decisioni dei tribunali svizzeri nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale	33
5.1	Estradizione e trasferimento	33
5.2	Piccola assistenza giudiziaria	33
6	Le cifre: dati statistici importanti sull'assistenza giudiziaria internazionale 2011–2015	34

Editoriale



A volte capita che l'assistenza giudiziaria in materia penale salga improvvisamente alla ribalta. Ad esempio, quando alcuni membri del comitato esecutivo della Federazione internazionale di calcio (FIFA) sono arrestati all'alba in un albergo di Zurigo in base a una richiesta d'arresto statunitense. In tal caso, l'operato del nostro ambito direzionale è al centro dell'interesse pubblico, ben oltre i confini

nazionali. Questa non è tuttavia la norma. Nella grande maggioranza dei casi l'assistenza giudiziaria in materia penale è un lavoro discreto dietro le quinte.

In Svizzera l'ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale dell'Ufficio federale di giustizia (UFG IRH) è il principale interlocutore per le questioni riguardanti l'assistenza giudiziaria in materia penale. Quest'ultima è un tipico esempio di compito congiunto. In prima linea – sul palcoscenico e sotto i riflettori – vi sono sovente altri attori: i procuratori pubblici federali e cantonali o la polizia. L'ambito direzionale UFG IRH opera prevalentemente dietro le quinte, in veste di scenografo, suggeritore o regista. Affinché la collaborazione tra i diversi attori davanti e dietro il sipario funzioni, occorre lavorare gomito a gomito, in un clima di fiducia e trasparenza reciproca.

Questo primo rapporto annuale dell'UFG IRH getta uno sguardo dietro le quinte, illustrando l'ambito direzionale come pure il nostro variegato, impegnativo e appassionante lavoro, molto importante proprio in un Paese geograficamente piccolo, ma economicamente globale come la Svizzera. Soprattutto nelle regioni di confine quali Basilea, Ginevra o in Ticino molti reati perseguiti presentano un legame con l'estero. La Svizzera è un centro nevralgico del traffico in Europa, un'importante piazza finanziaria nonché una piattaforma commerciale mondiale e si trova quindi molto più spesso a far fronte alla criminalità transfrontaliera. Molti procedimenti penali svizzeri non potrebbero essere condotti senza i contatti internazionali delle autorità inquirenti, senza la consegna delle persone perseguite penalmente e senza l'acquisizione di prove all'estero. Viceversa, con la loro attività di assistenza giudiziaria ed estradizione le autorità svizzere forniscono il sostegno necessario alla lotta alla criminalità all'estero, e quindi un importante contributo alla sicurezza mondiale.

Vista la sua posizione geografica, la cooperazione all'interno dell'Europa riveste particolare importanza. Circa l'80 per cento delle relazioni in materia di estradizione e assistenza giudiziaria sono intrattenute con Paesi europei. Gran parte di questi casi non genera alcun interesse mediatico e pertanto non sale mai sul palcoscenico principale della lotta internazionale alla criminalità. Talvolta l'assistenza giudiziaria in materia penale acquista tuttavia notorietà: l'anno scorso hanno suscitato particolare interesse i procedimenti FIFA summenzionati o quelli nell'ambito della restituzione di valori patrimoniali bloccati nel contesto della primavera araba e dell'Ucraina. Spettacolare o meno, la realtà mostra che nel nostro settore occorrono spesso tempo e pazienza per conseguire risultati giuridicamente corretti e percepibili dal pubblico.

Il compositore Gustav Mahler ha sostenuto che "la tradizione è conservare il fuoco, non adorare le ceneri". Ciò che vale per la musica o il teatro deve valere anche per l'assistenza giudiziaria: per combattere efficacemente la criminalità internazionale occorre un costante spirito innovativo. Poiché i criminali sono mobili, dinamici e in grado di adattarsi, deve evolvere anche il diritto in materia di assistenza giudiziaria. Il lavoro dell'UFG IRH si fonda sulla strategia del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) in materia di trattati internazionali. L'ambito direzionale mira costantemente a estendere in maniera mirata la rete di trattati bilaterali nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, dell'extradizione e del trasferimento di condannati nonché a mantenere aggiornati gli strumenti multilaterali e le basi legali nazionali per l'assistenza giudiziaria in materia penale. Il presente rapporto getta uno sguardo anche sui relativi lavori e quindi, in pratica, sul nostro copione.

Il presente rapporto di attività mostra come successi nel perseguimento penale transfrontaliero possono essere conseguiti unicamente con il costante impegno delle autorità partner coinvolte e dei collaboratori responsabili dell'UFG IRH. Ad entrambi vanno i nostri ringraziamenti e la nostra riconoscenza.

Vi auguro una lettura informativa e stimolante!

Susanne Kuster,
Vicedirettrice UFG, capo ambito direzionale IRH

1

IRH «on stage»: chi siamo

1.1 Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale: anello di congiunzione tra la giustizia penale in Svizzera e all'estero

Panoramica

L'ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale (UFG IRH) è uno dei cinque ambiti direzionali dell'UFG. Ha il compito di garantire rapidamente un'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e decide sulle domande di assistenza giudiziaria, d'estradizione, di consegna come pure sul perseguimento e l'esecuzione penali in via sostitutiva¹. È parimenti competente per lo sviluppo delle basi legali in tutti questi settori. Gli competono pure vari compiti operativi nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa.


Organizzazione

L'UFG IRH è diretto dalla vicedirettrice Susanne Kuster. Il suo sostituto è Raphaël Mauro. Nell'ambito direzionale lavorano 45 persone, di cui 32 giuristi, 12 collaboratori amministrativi e un analista finanziario. Circa la metà lavora a tempo parziale. I collaboratori dell'UFG IRH – 31 donne e 14 uomini – provengono da tutte le regioni linguistiche della Svizzera e svolgono il lavoro prevalentemente nelle tre lingue ufficiali della Confederazione e in inglese. L'ambito direzionale è suddiviso in quattro settori, tre dei quali trattano le domande, mentre uno si occupa in primo luogo dello sviluppo del diritto. All'ambito direzionale è inoltre subordinata la procuratrice svizzera di collegamento presso l'Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea (Eurojust).



L'Ufficio federale di giustizia è il principale interlocutore per le questioni concernenti l'assistenza giudiziaria in materia penale. Foto: UFG IRH

¹ Cfr. art. 7 cpv. 6a dell'ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP), RS 172.213.1. Qui di seguito per tutti i settori giuridici è utilizzato l'iperonimo «assistenza giudiziaria in materia penale».



Compiti

L'UFG IRH è l'autorità centrale svizzera nel settore dell'assistenza giudiziaria. In tale veste, riceve le domande estere e invia le domande svizzere all'estero, sempreché non sia possibile la trasmissione diretta tra le autorità interessate.

In Svizzera il perseguimento penale, e quindi anche l'esecuzione dell'assistenza giudiziaria in materia penale, compete principalmente ai Cantoni. L'UFG IRH svolge pertanto i propri compiti in stretta collaborazione con le autorità inquirenti cantonali e federali. Fornisce loro servizi aiutandole ad adempiere i loro compiti, ma allo stesso tempo esercita una funzione di vigilanza e in certi settori decide direttamente sulle domande. Il lavoro di perseguimento penale in un contesto internazionale richiede, oltre a buoni contatti in Svizzera e all'estero, anche conoscenze specifiche, sensibilità politica e informazioni fondate sulla situazione dei diritti umani nei corrispondenti Stati. In tale contesto, l'UFG IRH svolge il ruolo di ponte tra le autorità giudiziarie svizzere ed estere.

1.2 Settore Estradizioni: ricerca internazionale ed estradizione, domande di perseguimento penale ed esecuzione penale, trasferimento di condannati

Panoramica

Il settore Estradizioni è l'autorità svizzera competente per la consegna di persone perseguite o condannate penalmente come pure per l'amministrazione in via sostitutiva della giustizia penale. Svolge i seguenti compiti principali:

- estradizioni, inclusa la ricerca internazionale di persone in vista di arresto ai fini di estradizione;
- perseguimento penale transfrontaliero in via sostitutiva;
- esecuzione penale transfrontaliera in via sostitutiva e trasferimento di condannati;
- trasferimento di persone ricercate a un tribunale penale internazionale o di testimoni detenuti.

Organizzazione

Il settore Estradizioni è diretto da Erwin Jenni; il suo sostituto è Michel Vogelsang. Nel settore lavorano altri otto giuristi, due specialisti in materia di ricerca di persone e due assistenti.

Compiti

Estradizione

Il settore Estradizioni si occupa principalmente di eseguire le estradizioni. Per estradizione s'intende la consegna forzata, da uno Stato all'altro, di una persona ricercata ai fini del perseguimento penale o dell'esecuzione di una sanzione privativa di libertà. Il settore Estradizioni decide in particolare se le persone ricercate all'estero debbano essere arrestate in Svizzera. Ciò presuppone una stretta collaborazione con l'Ufficio federale di polizia (fedpol), poiché la maggior parte delle domande di ricerca sono presentate tramite l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) o il Sistema d'informazione Schengen.

In caso di arresto in Svizzera, il settore Estradizioni spicca un ordine di arresto in vista d'extradizione ed emana la decisione d'extradizione di primo grado. In tale ambito è sostenuto dalle autorità cantonali (esecuzione della carcerazione in vista d'extradizione, interrogatori, ecc.). Se una persona perseguita impugna una decisione dell'UFG, l'UFG IRH redige le osservazioni per il Tribunale penale federale o il Tribunale federale. L'ambito dirizionale può adire il Tribunale federale per impugnare le decisioni del Tribunale penale federale. Se una persona ricercata acconsente all'extradizione semplificata (come accade nel 50 % circa dei casi) oppure se una decisione d'extradizione è passata in giudicato, il settore autorizza l'extradizione e ne ordina l'esecuzione. Se l'extradizione è possibile soltanto sulla base della garanzia del rispetto dei diritti umani, il settore si adopera, insieme al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), per ottenere tali garanzie dallo Stato richiedente.

Su richiesta dei ministeri pubblici o delle autorità d'esecuzione penale svizzere, il settore Estradizioni presenta all'estero domande di ricerca e, all'occorrenza, la domanda formale d'extradizione. In casi particolarmente complessi offre consulenza alle autorità penali. Infine, se lo Stato richiesto autorizza l'extradizione, ne ordina l'esecuzione.

Perseguimento penale in via sostitutiva

Il settore Estradizioni tratta inoltre le domande svizzere ed estere di assunzione del perseguimento penale. Dato che molti Stati non estradano i loro cittadini e l'extradizione è esclusa per determinati reati meno gravi, in tal modo è possibile colmare eventuali lacune nel perseguimento penale. La documentazione relativa al proce-

dimento penale e le prove disponibili sono trasmesse allo Stato richiesto, affinché esegua il procedimento in vece dello Stato in cui è stato commesso il reato.

Esecuzione penale in via sostitutiva e trasferimento di condannati

Analogamente alle domande di assunzione del perseguimento penale, anche nel caso dell'esecuzione penale in via sostitutiva si tratta di colmare le lacune esistenti laddove l'extradizione non è possibile o proporzionale. Sul piano quantitativo questa forma di collaborazione riveste tuttavia un'importanza limitata, in quanto molti Stati possono eseguire le condanne penali estere soltanto in casi ben definiti (p. es. se il condannato si è sottratto all'esecuzione della pena nel Paese in cui è stato commesso il reato).

Il trasferimento in patria dei condannati intende permettere a queste persone di scontare la pena residua nel loro contesto sociale, di solito su loro desiderio. Il condannato può anche essere trasferito contro la sua volontà, ma soltanto in situazioni eccezionali. In questi casi il settore Estradizioni collabora strettamente con le autorità cantonali incaricate dell'esecuzione penale. La procedura può essere infatti conclusa con successo soltanto se anche queste sostengono il trasferimento.

Trasferimento di persone ai tribunali penali internazionali

Infine, il settore Estradizioni tratta – seppure soltanto in casi assai rari – i trasferimenti a un tribunale penale internazionale (per crimini di diritto umanitario internazionale). Rari sono pure i trasferimenti di testimoni detenuti affinché siano interrogati o messi a confronto dinanzi a una corte penale internazionale.

1.3 Settore Assistenza giudiziaria I: Sequestro e consegna di valori patrimoniali

Panoramica

Il settore Assistenza giudiziaria I: Sequestro e consegna di valori patrimoniali (settore Assistenza giudiziaria I) è il centro di competenza «Asset Recovery» all'interno dell'ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale. Si occupa principalmente delle domande di assistenza giudiziaria che riguardano il sequestro o la consegna di valori patrimoniali e svolge principalmente i seguenti compiti:

- conduzione autonoma di procedure di assistenza giudiziaria concernenti persone politicamente esposte (PEP)²;
- delega di domande di assistenza giudiziaria nel suo settore di competenza alle autorità cantonali o federali competenti per l'esecuzione e vigilanza sull'esecuzione;
- trattative con altri Stati/autorità in merito alla ripartizione di valori patrimoniali confiscati (sharing);
- assistenza giudiziaria alla Corte penale internazionale e ad altri tribunali penali internazionali;
- trattamento di casi riguardanti la trasmissione spontanea di mezzi di prova e informazioni;
- rappresentanza dei temi del sequestro e della consegna di valori patrimoniali all'interno di gruppi internazionali e nazionali.

Organizzazione

Il settore Assistenza giudiziaria I è diretto da Pascal Gossin; la sua sostituta è Julia Meier. Vi lavorano altri quattro giuristi come pure un analista finanziario, un *paralegal* e un assistente.

Compiti

PEP

Il settore Assistenza giudiziaria I si occupa delle domande di assistenza giudiziaria concernenti PEP. In determinati casi conduce autonomamente procedure di assistenza giudiziaria e decide in merito alla concessione e alla portata dell'assistenza. In casi urgenti può inoltre ordinare misure cautelari (p. es. blocco dei conti) non appena è annunciata una domanda di assistenza.

Asset recovery

Il settore Assistenza giudiziaria I è il centro di competenza per tutte le questioni di assistenza giudiziaria in materia di asset recovery (restituzione di valori patrimoniali) e in tale funzione fornisce le sue conoscenze specifiche anche in occasione di conferenze nazionali e internazionali. Digni di menzione sono, ad esempio, il «Working Group on Asset Recovery» nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione³ o gli «Asset Recovery Offices» dell'UE. Il settore collabora strettamente con altri servizi coinvolti, in particolare la task force Asset Recovery del DFAE.

Delega/vigilanza

Il settore Assistenza giudiziaria I funge peraltro da autorità di vigilanza in applicazione dell'AIMP⁴, in particolare in procedure di assistenza giudiziaria nell'ambito del sequestro e della consegna di valori patrimoniali. Se non è possibile una trasmissione diretta tra le autorità giudiziarie, inoltra le rogatorie svizzere all'estero, esamina sommariamente le domande estere e le delega per esecuzione all'autorità competente. In queste procedure esercita una funzione di vigilanza. È pure responsabile dell'estensione della specialità nei casi di sua competenza (cosiddetta assistenza giudiziaria secondaria). Il settore Assistenza giudiziaria I consiglia inoltre le autorità svizzere competenti in materia di perseguimento penale e assistenza giudiziaria nonché gli interlocutori esteri. Provvede inoltre al rispetto del principio di celerità nell'esecuzione di domande estere di assistenza giudiziaria. In qualità di autorità di vigilanza, può impugnare decisioni delle autorità di esecuzione dell'assistenza giudiziaria dinanzi il Tribunale penale federale e il Tribunale federale ed è invitato ad esprimersi nell'ambito della procedura di ricorso.

Sharing (nazionale e internazionale)

Il settore Assistenza giudiziaria I conduce trattative con Stati esteri sulla conclusione di convenzioni di ripartizione di valori patrimoniali confiscati (sharing internazionale). È inoltre responsabile della ripartizione della parte svizzera tra la Confederazione e i Cantoni (sharing nazionale).

Collaborazione con tribunali penali internazionali

Il settore Assistenza giudiziaria I è pure responsabile delle procedure di assistenza giudiziaria a favore della Corte penale internazionale e dei tribunali internazionali.

Trasmissione spontanea di mezzi di prova

Il settore Assistenza giudiziaria I tratta inoltre i casi riguardanti la trasmissione spontanea di mezzi di prova e informazioni a un'autorità di perseguimento penale estera.

² È comunemente usata l'espressione inglese «politically exposed persons». In merito alla definizione legale di persone politicamente esposte nel diritto federale cfr. art. 2a della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro), in vigore dal 1° gennaio 2016, RS 955.0.

³ Convenzione delle Nazioni Unite del 31 ottobre 2003 contro la corruzione, RS 0.311.56.

⁴ Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale, RS 351.1.

1.4 Settore Assistenza giudiziaria II: Assunzione di prove e notificazione

Panoramica

Il settore Assistenza giudiziaria II: Assunzione di prove e notificazione (settore Assistenza giudiziaria II) tratta principalmente le domande svizzere ed estere di assistenza giudiziaria in materia penale che non riguardano il sequestro o la consegna di valori patrimoniali. Svolge soprattutto i seguenti compiti:

- uffici centrali USA e Italia: conduzione autonoma di procedure di assistenza giudiziaria;
- delega di domande di assistenza giudiziaria alle autorità cantonali o federali competenti per l'esecuzione e vigilanza sull'esecuzione;
- trattamento e trasmissione di domande svizzere ed estere di notificazione;
- trattamento di domande di assistenza giudiziaria ai fini dell'assunzione delle prove e notificazione in materia civile.

Organizzazione

Il settore Assistenza giudiziaria II è diretto da Raphaël Mauro; il suo sostituto è Matjaz Vlahovic. Vi lavorano altri sette giuristi, tre *paralegal* e un'assistente.

Compiti

Uffici centrali

L'ufficio centrale USA conduce autonomamente le procedure di assistenza giudiziaria (incluso il sequestro e la consegna di valori patrimoniali) con gli Stati Uniti. In casi penali complessi o particolarmente importanti che riguardano la criminalità organizzata, casi di corruzione o altri reati gravi, anche l'ufficio centrale Italia può direttamente decidere sulla concessione dell'assistenza giuridica (incluso il sequestro e la consegna di valori patrimoniali). Il settore Assistenza giudiziaria II si occupa inoltre di tutte le rogatorie riguardanti beni culturali.

Delega/vigilanza

Al di fuori della sua funzione di ufficio centrale, se non è possibile una trasmissione diretta tra le autorità giudiziarie, il settore Assistenza giudiziaria II inoltra le rogatorie svizzere all'estero, esamina sommariamente le domande estere e le delega per esecuzione alla competente autorità cantonale o al Ministero pubblico della Confederazione (MPC). In questi casi decide pure in merito all'estensione della specialità (cosiddetta assistenza giudiziaria secondaria). Nella sua competenza rientra anche la trasmissione di denunce ai fini di perseguimento, ad esempio secondo l'articolo 21 della CEAG⁵, e l'approvazione della trasmissione a un'autorità inquirente estera di informazioni comunicate tramite i canali dell'assistenza amministrativa. Il settore Assistenza giudiziaria II esercita una funzione di vigilanza in tutte le procedure di sua competenza. In questa funzione consiglia le autorità svizzere competenti in materia di perseguimento penale e assistenza giudiziaria nonché gli interlocutori esteri. Provvede inoltre affinché il principio di celerità sia rispettato nell'esecuzione di domande estere di assistenza giudiziaria. In qualità di autorità di vigilanza, può impugnare decisioni dinanzi al Tribunale penale federale e il Tribunale federale ed è invitato ad esprimersi nell'ambito della procedura di ricorso.

Notificazioni

Il settore Assistenza giudiziaria II tratta inoltre le domande di notificazione svizzere ed estere. Se la notificazione diretta all'autorità giudiziaria competente o ai destinatari non è possibile, il settore inoltra le domande di notificazione alle autorità estere o, in caso di domanda estera, alla competente autorità svizzera. È parimenti responsabile della trasmissione dell'attestato di notificazione all'autorità richiedente.

Notificazioni in materia civile

Infine, il settore Assistenza giudiziaria II tratta le domande di assistenza giudiziaria per l'assunzione di prove e le notificazioni in materia civile. Inoltra le domande svizzere all'estero, esamina le domande estere e le trasmette all'autorità svizzera competente per l'esecuzione.

⁵ Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959; RS 0.351.1.

1.5 Settore Trattati internazionali: centro di competenza per lo sviluppo del diritto

Panoramica

Il settore Trattati internazionali è il centro di competenza per lo sviluppo del diritto in seno all'ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale. Svolge tre compiti principali:

- preparazione e conduzione di trattative contrattuali internazionali nell'ambito dell'assistenza giudiziaria nonché assistenza di questi affari nel processo politico;
- elaborazione e assistenza di altri progetti legislativi negli ambiti menzionati;
- compiti progettuali per tutto l'ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale e rappresentanza dell'ambito direzionale in gruppi nazionali e internazionali.

Organizzazione

Il settore Trattati internazionali è diretto da Laurence Fontana Jungo; la sua sostituta è Astrid Offner. Vi lavorano altri tre giuristi; sul piano amministrativo è sostenuto dall'assistente dell'ambito direzionale. Il caposettore è nel contempo la responsabile dei negoziati per i trattati in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

Compiti

Trattati internazionali

Il settore Trattati internazionali amplia la rete di trattati bilaterali della Svizzera nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale sulla base della pertinente strategia del DFGP. Può prendere l'iniziativa o rispondere alle iniziative estere. Conduce i propri affari in stretta intesa e con il sostegno degli altri settori dell'ambito direzionale come pure con i servizi interessati del DFAE.

Oltre ai trattati bilaterali veri e propri, negli ultimi anni hanno acquisito sempre maggiore importanza i memorandum of understanding (MoU) bilaterali. Questi MoU, giuridicamente non vincolanti, sono utili nel caso di Paesi con cui, per diversi motivi, non è ancora possibile concludere un trattato vincolante. L'obiettivo è migliorare la cooperazione internazionale in materia penale grazie a misure amministrative e organizzative.

Il settore partecipa inoltre ai negoziati relativi a trattati multilaterali in materia di assistenza giudiziaria. Dirige i negoziati relativi a trattati multilaterali incentrati su questo ambito giuridico e fornisce il suo contributo in seno alla delegazione svizzera nel caso di trattati che, oltre ad altri elementi, riguardano anche l'assistenza giudiziaria.

Altri progetti legislativi

Il settore Trattati internazionali tratta pure la legislazione in materia di assistenza giudiziaria, in particolare gli adeguamenti dell'AIMP, nonché delle leggi di cooperazione con i tribunali penali internazionali. Contribuisce inoltre ad altri progetti legislativi della Confederazione in tale ambito.

Compiti progettuali

Infine, il settore Trattati internazionali sostiene la direzione dell'ambito direzionale nell'elaborazione di strategie politiche e legislative nei campi di competenza dell'UFG IRH. Elabora note informative come pure documenti di base e strategici. Rappresenta inoltre l'ambito direzionale negli organi di gestione di organizzazioni internazionali attive nel campo dell'assistenza giudiziaria, in particolare nei gruppi di esperti del Consiglio d'Europa o nelle commissioni dell'Office on Drugs and Crime dell'ONU.

1.6 Procuratrice di collegamento presso Eurojust

Panoramica



Dal 2011 è in vigore un trattato di cooperazione⁶ tra la Svizzera e l'Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea (Eurojust), con sede all'Aia. Il trattato mira a rafforzare la collaborazione tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE nella lotta contro gravi forme di criminalità internazionale. L'UFG IRH rappresenta l'autorità svizzera di contatto per l'attuazione del trattato. Dal 1° marzo 2015 la cooperazione tra la Svizzera ed Eurojust è stata potenziata grazie a una procuratrice di collegamento.

Organizzazione

La funzione di procuratrice di collegamento è svolta da Maria Schnebli, stazionata direttamente in loco presso Eurojust e subordinata sul piano organizzativo ai responsabili dell'ambito direzionale UFG IRH. Dispone inoltre dello statuto diplomatico di attaché presso l'ambasciata svizzera all'Aia.

Compiti

- Acquisizione autonoma di informazioni, coordinamento e allacciamento di contatti diretti in caso di richieste di autorità inquirenti svizzere o da parte di Eurojust in caso di inchieste penali transfrontaliere;
- organizzazione e partecipazione a incontri operativi («coordination meetings») e sedute strategiche;
- informazione e consulenza alle autorità federali e cantonali svizzere competenti in materia di perseguimento penale ed esecuzione dell'assistenza giudiziaria in relazione alle prestazioni e possibilità di sostegno da parte di Eurojust o della procuratrice di collegamento;
- rendiconto al gruppo di accompagnamento Eurojust diretto dall'UFG IRH (membri: rappresentanti della Conferenza dei procuratori svizzeri, dei ministeri pubblici cantonali e del Ministero pubblico della Confederazione).

⁶ Accordo del 27 novembre 2008 tra la Svizzera ed Eurojust, in vigore dal 22 luglio 2011, RS 0.351.6.

2

Davanti e dietro le quinte: casi e temi importanti nel 2015

Questo capitolo non può offrire una visione completa dell'attività operativa dell'ambito direzionale UFG IRH nel 2015. Si propone piuttosto di illustrare la varietà dei compiti dell'UFG IRH tramite casi esemplari che hanno goduto di ampia risonanza mediatica ed ambiti tematici importanti dietro le quinte o particolarmente rilevanti sul piano giuridico.

2.1 Procedimenti FIFA – un esempio eloquente di lavoro di squadra

Digitando «Federal Office of Justice» e «FIFA» nel motore di ricerca Google appaiono 299 000 risultati. Questo numero non permette di trarre conclusioni dirette sulla relativa mole di lavoro, ma lascia immaginare il notevole impegno richiesto nel 2015 all'UFG IRH e a molte altre autorità in questa vicenda. Questi casi di ampia portata possono essere affrontati con successo soltanto con un grande lavoro di squadra, come mostrato in maniera esemplare dal caso FIFA.

«Operazione Soccer»

La procura del distretto orientale di New York indaga da anni contro membri o ex membri del comitato esecutivo della FIFA, che sono o erano in parte anche membri dei comitati esecutivi delle federazioni continentali o attivi in altra funzione dirigenziale in seno alle federazioni nazionali. Gli alti funzionari della FIFA sono sospettati di aver accettato, dall'inizio degli anni Novanta ad oggi, tangenti e provvigioni nascoste per oltre 100 milioni di dollari americani. Si presume che imprese nel settore del marketing e dei media sportivi abbiano in vari modi effettuato pagamenti per ottenere contratti correlati a tornei di calcio nel Nord, Centro e Sud America. Di conseguenza, le indagini concernono anche rappresentanti di queste società di marketing.

Nel corso di questi procedimenti penali, gli Stati Uniti hanno domandato l'assistenza giudiziaria della Svizzera. Dopo vari colloqui preparatori, le autorità statunitensi hanno chiesto, con rogatoria del 6 marzo 2015, la consegna della documentazione concernente una cinquantina di conti presso banche svizzere su cui si sospetta siano transitate le tangenti. Con un'ulteriore rogatoria hanno inoltre chiesto il blocco di 35 di questi conti. Il 21 maggio 2015 gli Stati Uniti hanno chiesto all'UFG di arrestare varie persone ai fini dell'extradizione.

L'UFG IRH ha in seguito emanato gli ordini di arresto in vista d'extradizione nei confronti degli interessati, incaricando la polizia cantonale di Zurigo di procedere ai fermi. Il 27 mag-

gio 2015 sette persone hanno potuto essere arrestate in un albergo di Zurigo. Lo stesso giorno l'UFG IRH ha emanato svariate decisioni con cui ha ordinato a dieci banche svizzere di bloccare diversi conti e consegnare la documentazione bancaria.

Il 1° luglio 2015 gli Stati Uniti hanno chiesto formalmente alla Svizzera l'extradizione delle persone arrestate. Il 3 dicembre 2015 a Zurigo sono stati inoltre arrestati, su richiesta delle autorità americane, altri due alti funzionari della FIFA, sempre in base a ordini d'arresto in vista d'extradizione emanati dall'UFG IRH. Cinque delle nove persone arrestate in Svizzera hanno accettato l'extradizione entro il 31 dicembre 2015. Quattro hanno potuto essere estradate negli Stati Uniti e una in Uruguay.

Nella procedura di assistenza giudiziaria accessoria l'importo dei fondi bloccati ammonta a circa 80 milioni di dollari americani. I conti sono stati bloccati in vista di una confisca di questi valori patrimoniali da parte delle autorità statunitensi. Nell'autunno 2015, sempre su richiesta delle autorità americane, è stata pure ordinata, oltre alla consegna di documentazione bancaria, l'acquisizione di atti penali svizzeri rilevanti per il procedimento statunitense. I primi documenti bancari sono stati consegnati agli Stati Uniti a fine dicembre 2015, una volta cresciute in giudicato le prime decisioni e visionata una parte dei voluminosi mezzi di prova.



I procedimenti FIFA hanno contraddistinto l'anno lavorativo 2015. Foto: Keystone, Pascal Mora

Lavoro di squadra significa anzitutto una buona comunicazione tra gli interessati e il coinvolgimento di tutti gli attori importanti. Nell'operazione «*Soccer*» è stato in primo luogo necessario chiarire varie questioni: come coordinare sul piano materiale e temporale le procedure di estradizione e assistenza giudiziaria con le inchieste penali del MPC? Quando ordinare il blocco dei conti per non mettere a repentaglio gli arresti per la procedura d'extradizione? Come e quando informare i media? Quali risorse devono mettere a disposizione le autorità coinvolte? L'assistenza giudiziaria nel caso FIFA competeva in primo luogo al settore Estradizione e assistenza giudiziaria II dell'UFG IRH e alla polizia cantonale di Zurigo, che erano costantemente in contatto con le autorità americane e i servizi di comunicazione responsabili.

Finora il bilancio di questa stretta collaborazione è assai positivo. La comunicazione reciproca entro i limiti delle rispettive competenze è stata trasparente e fruttuosa. Tutte le autorità coinvolte hanno svolto al meglio il proprio ruolo. L'unico neo è stata l'informazione preliminare del *New York Times*, che ha permesso ad alcuni giornalisti di assistere agli arresti a Zurigo. Non è stato possibile risalire all'eventuale fonte dell'indiscrezione. Fortunatamente ciò non ha compromesso il risultato dell'operazione.

2.2 Dalla domanda di ricerca all'extradizione – un percorso talvolta lungo

Nel 2015 all'UFG IRH sono pervenute 397 domande di estradizione, il che equivale a un leggero aumento rispetto all'anno precedente (364); il numero di rogatorie indirizzate alla Svizzera permane elevato. Gran parte delle domande, circa tre quarti, proviene dallo spazio Schengen, il che illustra lo stretto coinvolgimento della Svizzera, in particolare con gli Stati limitrofi, nel perseguimento penale transfrontaliero.

In tutti questi casi di estradizione è di norma opportuno prendere ed eseguire quanto prima le decisioni necessarie. L'obbligo di celerità intende permettere alla persona oggetto della richiesta di ottenere rapidamente certezza giuridica in merito alla sua situazione, evitando che sia detenuta troppo a lungo in vista dell'extradizione. La celerità permette inoltre alle autorità di impiegare in maniera efficiente le risorse finanziarie e umane. Tuttavia, nei casi in cui si sovrappongono procedimenti svizzeri ed esteri spesso non è semplice procedere rapidamente all'extradizione, anche se non sussistono circostanze speciali né questioni giuridiche particolare da risolvere. Lo dimostra l'esempio del caso di un cittadino croato ricercato dalla Germania per furto con scasso.

Germania – meno semplice di quanto si pensi!

Il 7 novembre 2013 l'UFG IRH ha ricevuto una domanda di arresto via Interpol. Un cittadino croato residente in Svizzera era ricercato, su richiesta del ministero pubblico di Monaco di Baviera, per vari furti con scasso. Dalla verifica delle generalità il ricercato (persona perseguita) è risultato essere detenuto in carcerazione preventiva nel Cantone di Basilea Città. Anche il ministero pubblico locale indagava nei suoi confronti per furto con scasso. Il 13 novembre 2013 l'UFG IRH ne ha disposto l'incarcerazione in vista di estradizione, quale misura sussidiaria al carcere preventivo. La persona perseguita sarebbe pertanto rimasta in detenzione anche in caso di eventuale liberazione dal carcere preventivo. Durante il suo primo interrogatorio, condotto il 15 novembre 2013 dal ministero pubblico di Basilea Città su mandato dell'UFG IRH, ha rifiutato l'extradizione in Germania. È pertanto stata avviata la procedura ordinaria di estradizione.

Dopo breve tempo il Ministero di giustizia bavarese ha inviato all'UFG IRH una domanda formale di estradizione, in base alla quale l'ambito direzionale ha disposto che la persona perseguita fosse sentita in merito. In seguito ad accertamenti con il ministero pubblico di Basilea Città risultava che nell'ambito del procedimento basilese si prevedeva una pena detentiva da uno a tre anni. Dopo che anche il rappresentante legale della persona perseguita ha potuto esprimersi per iscritto in merito alla domanda di estradizione, il 16 gennaio 2014 l'UFG IRH ha

emanato la decisione di estradizione, in base alla quale la persona perseguita sarebbe stata estradata in Germania dopo aver scontato la pena detentiva inflitta in Svizzera. Nel febbraio 2014 la persona perseguita ha impugnato la decisione presso il Tribunale penale federale, che con sentenza del 29 aprile 2014, ha rigettato integralmente il ricorso. Questa decisione non è stata impugnata dinanzi al Tribunale federale, motivo per il quale a fine maggio 2014 l'UFG IRH ha comunicato al Ministero di giustizia bavarese di autorizzare l'extradizione, tuttavia solo una volta espirata la pena detentiva svizzera.

Da chiarimenti richiesti al ministero pubblico di Basilea Città la persona perseguita risultava trovarsi in regime di esecuzione anticipata della pena. L'accusa doveva essere promossa nell'estate 2014 e si prevedeva una condanna a una pena detentiva di circa tre anni. Il 6 marzo 2015 la persona perseguita è stata condannata in primo grado nel Cantone di Basilea Città a una pena detentiva di 3 anni e ¼, sentenza impugnata dal condannato. Il 17 dicembre 2015 il Tribunale di appello di Basilea Città ha confermato la sentenza di primo grado. Visto che il condannato aveva nel frattempo scontato due terzi della pena detentiva, il presidente del Tribunale di appello ne ha ordinato la liberazione dal regime di esecuzione anticipata della pena, garantendone la consegna alle autorità tedesche ai fini dell'extradizione. La consegna è stata effettuata il 21 dicembre 2015, su ordine dell'UFG IRH.


Domande di estradizione alla Svizzera 2015

Grafico: UFG IRH

L'esistenza di due procedimenti penali distinti, uno in Svizzera e uno all'estero, rallenta la procedura di estradizione. Di norma occorre attendere l'esecuzione della condanna svizzera prima che l'UFG IRH possa concludere e archiviare il caso. Esso deve continuare ad occuparsene per lungo tempo, in determinati casi per molti anni, mentre la durata consueta di una procedura di estradizione con Paesi europei è di circa sei mesi. Occorre infatti garantire che la fine dell'esecuzione penale svizzera sia perfettamente coordinata con l'esecuzione dell'extradizione. Una verifica periodica di tali casi e la comunicazione tra tutte le autorità coinvolte rivestono pertanto fondamentale importanza. Per questo motivo, l'UFG IRH gestisce anche un sistema di controllo elettronico, che supporta i settori in questo compito.



Dopo aver scontato una pena detentiva in Svizzera, un cittadino croato è stato estradato in Germania, dove era chiamato a rispondere innanzi al tribunale di vari furti con scasso in gioiellerie. Foto: Keystone

2.3 Interazione di diversi ordinamenti giuridici nella procedura di estradizione

A livello mondiale si distinguono grosso modo due tradizioni giuridiche, non soltanto per il diritto in materia di estradizione. Da un lato vi è la tradizione europeo-continentale nei cosiddetti Stati di civil law, in cui rientra in particolare la maggior parte dei Paesi europei, tra i quali un'extradizione è relativamente semplice. Basta un ordine di arresto con un'indicazione sufficientemente chiara degli indizi di reato. Non occorre presentare prove in senso formale. La situazione è diversa nella collaborazione con Stati di common law, quali ad esempio il Canada, l'Australia o la Nuova Zelanda. In virtù della loro tradizione giuridica anglosassone, questi Paesi esigono molto più di un indizio di reato. Prima che una persona possa essere arrestata ed estradata occorre infatti dimostrare, sulla base del materiale probatorio esistente, che una condanna è da ritenersi probabile. Spesso sono inoltre ammesse unicamente determinate norme probatorie previste dal rispettivo

diritto nazionale. Di conseguenza, le domande di assistenza giudiziaria destinate a Paesi di tradizione giuridica anglosassone sono più laboriose per la Svizzera e le loro probabilità di successo sono più incerte.

I requisiti concreti per i mezzi probatori da presentare nel potenziale Stato di estradizione sono fondamentali per decidere se preparare una domanda svizzera di fermo ed estradizione. Il modo concreto di procedere è pertanto sempre deciso dall'UFG IRH in stretto contatto con le autorità inquirenti svizzere, tenendo conto dell'onere procedurale necessario, inclusi i costi previsti.

Nel 2015 l'UFG IRH ha trattato una domanda di estradizione particolarmente difficile destinata alla Nuova Zelanda. Questo esempio illustra la problematica degli elevati requisiti probatori richiesti negli Stati di common law.

Un assassino, due sistemi giuridici...

Alberto Fabbri, procuratore generale del Cantone di Basilea Città:

Il 13 dicembre 2000 una giovane donna di origine Tamil è stata uccisa nella sua abitazione di Basilea. Due giorni dopo il ministero pubblico di Basilea Città ha spiccato un ordine di arresto nei confronti del suo ex partner S.C., anch'esso proveniente dallo Sri Lanka, per assassinio e omicidio intenzionale. Su richiesta del ministero pubblico, l'UFG IRH ha proceduto alla diffusione a livello mondiale della ricerca in vista di arresto del sospettato.

Solo 11 anni dopo, il 17 agosto 2011, Interpol Wellington ha segnalato che S.C. era stato individuato in Nuova Zelanda sotto il nome S.B. Nel febbraio 2001 era entrato in Nuova Zelanda in provenienza da Parigi, passando per Seul e le isole Figi, e da allora era domiciliato ad Auckland.

Per il tramite dell'UFG IRH il ministero pubblico di Basilea Città ha confermato alle autorità neozelandesi l'ordine di arresto e l'intenzione di chiedere l'estradizione di S.C. È stata così avviata una procedura d'estradizione oltremodo onerosa e complessa.

Un primo ostacolo risiedeva nel fatto che il diritto neozelandese esige un ordine di arresto emanato da un tribunale e non da un ministero pubblico. Alle autorità neozelandesi hanno dovuto essere presentate perizie sulle competenze e le facoltà di un ministero pubblico svizzero, che spiegavano in dettaglio soprattutto la facoltà di spiccare ordini di arresto, di ordinare misure coercitive e di interrogare testimoni. Sia l'Ufficio federale di giustizia sia il Tribunale di appello del Cantone di Basilea Città hanno elaborato, appositamente per il dossier d'estradizione, le corrispondenti spiegazioni dettagliate sulla posizione e i compiti del ministero pubblico secondo il Codice di procedura penale.

Altra difficoltà: tutte le prove per la domanda di estradizione destinata alla Nuova Zelanda hanno dovuto essere rielaborate. Tutti i verbali d'interrogatorio e i rapporti del dossier d'estradizione hanno dovuto essere sottoposti a tutti i testimoni e i periti e da essi confermati. Un testimone importante

ha dovuto essere fatto venire appositamente in aereo dall'estero. Ogni singolo documento ha dovuto essere tradotto in inglese e confermato in una dichiarazione giurata dinanzi all'addetto legale dell'ambasciata neozelandese a Ginevra.

Dopo vari tentativi, il 16 giugno 2014 l'UFG IRH ha presentato la domanda definitiva d'estradizione per il tramite della rappresentanza svizzera in Nuova Zelanda. Su ordine del 18 agosto 2014 del Ministro di giustizia neozelandese, il 22 agosto 2014 il competente tribunale di Auckland ha emanato un ordine di arresto nei confronti di S.C., in base al quale il 26 agosto 2014 il sospettato è stato arrestato e tradotto dinanzi al tribunale distrettuale di Auckland, dopodiché è stato tuttavia liberato su cauzione fino all'udienza d'estradizione.

Su richiesta del Ministero di giustizia neozelandese, l'UFG ha dovuto effettuare nuovi accertamenti approfonditi e presentare formalmente vari documenti integrativi entro la data dell'udienza giudiziaria. Il 22 maggio 2015 il giudice competente ha infine deciso che in base ai mezzi probatori presentati sussistevano prima facie sufficienti elementi per portare a giudizio S.C. per assassinio e che erano adempiuti anche gli altri criteri d'estradizione. Il giudice neozelandese ha quindi emanato il mandato d'arresto.

Dopo che infine anche il Ministro di giustizia neozelandese ha ordinato l'esecuzione dell'estradizione è stato possibile pianificare il trasferimento, che ha anch'esso cagionato un notevole onere amministrativo a vari livelli. In particolare, è stato necessario ottenere le autorizzazioni di transito negli Stati Uniti e in Germania. Affinché tutte queste formalità potessero essere espletate senza intoppi è stata necessaria una collaborazione molto stretta e intensa con le più svariate autorità.

Circa quattro anni dopo l'individuazione di S.C. in Nuova Zelanda e una procedura estremamente complessa, il 25 agosto 2015 quest'ultimo è stato estradato in Svizzera accompagnato da un team della polizia cantonale di Basilea Città. S.C. è accusato di assassinio nel Cantone di Basilea Città, dove è in attesa del processo in carcere preventivo.

Nonostante la difficile situazione iniziale nell'ambito della produzione delle prove e l'elevato onere necessario, in questo caso l'estradizione è giunta a buon fine. Ciò non toglie che l'interazione di diversi ordinamenti giuridici resta difficile e che il problema di base andrà risolto in futuro. Per gli specialisti dell'UFG IRH

è pertanto indispensabile seguire gli eventuali sviluppi nell'ambito delle norme probatorie negli Stati in questione e restare in contatto con gli esperti locali. L'UFG IRH intende inoltre affrontare la tematica, laddove possibile, a livello multilaterale, ad esempio in seno al Consiglio d'Europa o in occasione di consultazioni bilaterali.



Nella causa S.C. tutte le prove per la domanda di estradizione hanno dovuto essere rielaborate. Con il sigillo del DFGP, l'UFG ha soddisfatto un requisito formale ancora previsto da vecchi trattati di estradizione. Foto: UFG IRH

2.4 Legittimazione al ricorso in caso di perseguimento penale in via sostitutiva

La delega del perseguimento a un'autorità inquirente estera di un reato, che in linea di massima rientra nella sovranità penale svizzera, riveste una notevole importanza nella prassi. Nel 2015 in 199 casi, tramite l'UFG IRH, è stata presentata all'estero una domanda di assunzione del perseguimento penale (2014: 220). Si stima che altre 200 domande circa siano presentate ogni anno direttamente dai pubblici ministeri cantonali a Germania, Austria e Italia senza passare dall'UFG IRH.

Nonostante queste circa 400 domande annuali di assunzione del perseguimento penale all'estero, solo di rado sono emanate decisioni giudiziarie in questo ambito, a cause delle condizioni alquanto restrittive della legittimazione al ricorso. Nel 2015 il Tribunale penale federale ha emanato una decisione importante in materia⁷, poi confermata dal Tribunale federale⁸.

In un procedimento penale avviato dal MPC nei confronti del cittadino brasiliano A residente in Brasile, l'UFG ha presentato al Brasile, su richiesta del MPC, una domanda di perseguimento penale in via sostitutiva. Questa decisione è stata impugnata sia da A sia da due altre persone presso il Tribunale penale federale, che però non è entrato nel merito del ricorso. Secondo l'articolo 25 capoverso 2 AIMP i ricorrenti non erano infatti legittimati a ricorrere poiché non avevano la loro dimora abituale in Svizzera né un sufficiente legame con il nostro Paese. Non sussisteva nemmeno un'eccezione che giustificasse una legittimazione. Tale sarebbe il caso se il residente all'estero oggetto di una domanda di assunzione del perseguimento fosse toccato dalla delega del perseguimento o da una misura di assistenza giudiziaria. Nella fattispecie tali condizioni non erano tuttavia adempiute; i ricorrenti non avevano fatto valere che la delega del procedimento penale al Brasile avrebbe comportato la consegna di oggetti o valori patrimoniali cui loro o terzi avrebbero avuto diritto. Di conseguenza, nemmeno il Tribunale federale è entrato nel merito del ricorso contro la decisione del Tribunale penale federale.

Le decisioni giudiziarie hanno confermato la prassi finora applicata dall'UFG IRH: in ultima analisi riconoscono che l'assunzione di un procedimento penale all'estero non deve essere ostacolata o ritardata in via preliminare da ricorsi contro la domanda svizzera. In caso contrario, le autorità estere rischierebbero di non poter adottare tempestivamente i provvedimenti cautelari necessari per assicurare le prove e per arrestare il presunto autore. Questa prassi consente una rapida valutazione materiale delle accuse da parte della giustizia penale.

Ciò non significa tuttavia che la domanda di assunzione del perseguimento penale permetta di trasmettere mezzi di prova ad autorità estere se questa procedura non fosse ammissibile nell'ambito dell'assistenza giudiziaria. Le autorità inquirenti svizzere e naturalmente anche l'UFG IRH devono esaminare d'ufficio questo aspetto al momento della presentazione della domanda all'estero.

⁷ Sentenze del Tribunale penale federale RR.2015.275 / RP.2015.61 + 62, RR.2015.276 / RP.2015.63 + 64, RR.2015.277 / RP.2015.65 + 66 del 29 ottobre 2015.

⁸ Sentenza del Tribunale federale 1C_595/2015 del 19 novembre 2015.

2.5 L'esecuzione penale in via sostitutiva all'estero di condanne penali svizzere

All'atto pratico, le condizioni per un'esecuzione penale di sentenze svizzere all'estero, ossia di norma nel Paese d'origine del condannato, sono di rado adempiute. Questa forma di cooperazione è possibile soprattutto con Paesi che dispongono di un sistema giuridico analogo a quello svizzero quali, ad esempio, la Germania o l'Austria. La maggior parte degli altri Stati non possono, secondo il proprio diritto, eseguire le sentenze penali estere oppure unicamente se previsto da un trattato internazionale. Il CAS⁹ e il Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati¹⁰ prevedono una tale esecuzione penale in via sostitutiva per un caso ben definito, ossia se il condannato si sottrae all'esecuzione penale rifugiandosi nel Paese d'origine. Nel 2015 un caso con la Francia ha suscitato grande interesse mediatico.

L'inganno della lacuna...

Con decisione del 2 aprile 2014 la Corte di appello del Tribunale cantonale del Cantone di Vaud ha condannato il cittadino francese L.S. per assassinio a una pena detentiva di 14 anni. La sentenza è passata in giudicato ed è diventata esecutiva nell'ottobre 2014. In precedenza il Tribunale federale aveva cassato una prima sentenza della medesima autorità del 29 novembre 2012, che aveva inflitto una pena detentiva di 16 anni. Il 30 novembre 2012 L.S. non era presente alla pronuncia della sentenza, dopo che alcuni giorni prima aveva partecipato all'udienza, come riferito dal procuratore generale vodese, e aveva annunciato esplicitamente la sua presenza alla pronuncia della sentenza. L.S. era invece già scappato in Francia.

Un'extradizione dalla Francia alla Svizzera non è possibile, dato che la Francia – come la Svizzera – in linea di massima non estrada i propri cittadini. Su richiesta del Cantone di Vaud, il 6 gennaio 2015 l'UFG IRH ha pertanto presentato al Ministero di giustizia francese una domanda di esecuzione penale in via sostitutiva. Per motivi giuridici le autorità francesi non hanno tuttavia potuto soddisfare la richiesta svizzera, principalmente perché la sentenza del 2 aprile 2014 era passata in giudicato soltanto dopo che L.S. si era rifugiato in Francia. Le autorità francesi hanno pertanto rifiutato di assumere l'esecuzione penale.



L'esecuzione penale in via sostitutiva di una sentenza penale svizzera da parte di un altro Stato è possibile soltanto a condizioni restrittive. Foto: Keystone

Nel caso citato le condizioni di cui agli articoli 68 CAS e 2 del Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati non erano adempiute. L'imputato aveva lasciato la Svizzera tra due udienze, quindi prima della pronuncia della sentenza. Entrambe le disposizioni prevedono tuttavia esplicitamente l'esistenza di una sentenza passata in giudicato quale condizione per chiedere l'esecuzione penale in via sostitutiva, quindi presuppongono una fuga dall'esecuzione penale.

Il Consiglio d'Europa sta rielaborando il Protocollo addizionale. La modifica si propone, tra le altre cose, di ampliare il campo d'applicazione dell'articolo 2: in futuro il Protocollo coprirà anche i casi in cui l'autore si reca legalmente nel Paese d'origine durante il procedimento penale o dopo la pronuncia della sentenza e non fa più ritorno nello Stato di condanna.

⁹ Convenzione del 14 giugno 1985 di applicazione dell'Accordo di Schengen, giuridicamente vincolante per la Svizzera in virtù dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (Accordo di associazione a Schengen, AAS), RS 0.362.31.

¹⁰ Protocollo addizionale del 18 dicembre 1997 alla Convenzione del 21 marzo 1983 sul trasferimento dei condannati, RS 0.343.1.

2.6 Durata della procedura in caso di trasferimenti

Anche nel 2015 l'UFG IRH ha registrato un numero relativamente elevato di domande di cittadini esteri condannati in Svizzera a una pena detentiva che volevano scontare la pena nel Paese d'origine (2015: 48; 2014: 47). Queste domande vanno trattate principalmente sulla base della Convenzione sul trasferimento dei condannati¹¹, essendo la provenienza delle persone in oggetto quasi esclusivamente un Paese europeo.

Nel 2015 hanno potuto essere applicate per la prima volta due nuove convenzioni sul trasferimento dei condannati: l'UFG IRH ha depositato tre domande di trasferimento presso le autorità kosovare in virtù della Convenzione tra la Svizzera e il Kosovo¹² in vigore dall'11 maggio 2014. Inoltre, un condannato ha chiesto di scontare la pena nella Repubblica dominicana¹³, suo Paese d'origine.

Soltanto in due casi (un cittadino rumeno e uno tedesco) le autorità cantonali preposte all'esecuzione delle pene hanno chiesto il trasferimento di un condannato straniero contro la sua volontà.

Nel 2015 le domande di cittadini svizzeri condannati all'estero che volevano scontare la pena residua in Svizzera sono rimaste

poco numerose (2015: 13; 2014: 14). La grande maggioranza di queste persone si trova in un Paese europeo. Nondimeno nel 2015 l'UFG IRH ha svolto anche varie procedure con Paesi extra-europei (p. es. Thailandia, Venezuela, Perù, Trinidad e Tobago). La maggior parte di queste procedure avanza tuttavia con difficoltà e richiede molto tempo. La distanza geografica, le differenze linguistiche e un'attribuzione complessa delle competenze in questi Paesi sono solo alcuni dei motivi alla base della lunghezza delle procedure. In questi casi l'UFG IRH può contare sul sostegno della rappresentanza svizzera in loco (consolato o ambasciata).

Anche se secondo la Convenzione un trasferimento è in linea di massima possibile già in caso di una pena residua di sei rispettivamente tre mesi, spesso non può essere realizzato a causa del lungo tempo richiesto dalla procedura, che sovente supera la durata della pena residua. La lunghezza della procedura dipende da vari motivi: già le autorità svizzere necessitano di molto tempo per esaminare accuratamente la domanda di una persona che desidera il trasferimento, in particolare per riunire la documentazione richiesta ed effettuare le talvolta considerevoli traduzioni necessarie. E naturalmente sono complesse anche le vie di trasmissione. Di norma le autorità del Paese di origine necessitano



In virtù della convenzione bilaterale sul trasferimento dei condannati, l'UFG ha depositato tre domande presso le autorità kosovare, affinché i condannati possano scontare la pena residua nel Paese d'origine. Foto (penitenziario Dubrava): SRF, cameraman Gazmend Idrizi

¹¹ Convenzione del 21 marzo 1983 sul trasferimento dei condannati, RS 0.343.

¹² Convenzione del 14 maggio 2012 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kosovo sul trasferimento dei condannati, RS 0.344.475.

¹³ Convenzione del 16 gennaio 2013 sul trasferimento dei condannati tra la Svizzera e la Repubblica dominicana, in vigore dal 1° ottobre 2014, RS 0.344.318.

tuttavia di ancora più tempo, anche perché con un trasferimento lo Stato d'origine diventa responsabile dell'esecuzione della pena e quindi deve assumersi anche i relativi costi. Un onere particolare può essere cagionato inoltre dallo svolgimento di procedure giudiziarie per riconoscere una sentenza penale estera. Se infine lo

Stato di condanna e quello d'esecuzione giungono a un accordo e il condannato continua a volere il trasferimento, spesso per motivi poco chiari, può trascorrere ancora molto tempo prima che lo Stato d'esecuzione riprenda effettivamente la persona in questione.

Trasferimento riuscito!

Il trasferimento di un cittadino serbo avvenuto nel novembre 2015 ha richiesto una procedura di quattro anni e mezzo.

Il 5 ottobre 2009 il condannato, che stava scontando una pena detentiva in Svizzera, ha chiesto all'UFG IRH di essere trasferito nel Paese d'origine, la Serbia. Inizialmente non era chiaro se il richiedente fosse cittadino serbo o kosovaro. Una precedente domanda di trasferimento in Kosovo era stata respinta, in quanto all'epoca non esisteva ancora alcuna base contrattuale tra la Svizzera e il Kosovo. Nel febbraio 2010 la competente autorità cantonale preposta all'esecuzione della pena è stata invitata a trasmettere la documentazione necessaria al trasferimento. L'UFG IRH ha contattato le autorità serbe e kosovare al fine di accertare la cittadinanza del condannato. Gli accertamenti hanno richiesto circa un anno. Il condannato è risultato possedere sia la cittadinanza serba che quella kosovara. A inizio marzo 2011 l'autorità cantonale

preposta all'esecuzione penale si è dichiarata disposta a trattare la domanda di trasferimento. La documentazione necessaria, corredata di una traduzione in serbo, è pervenuta all'UFG IRH a inizio ottobre 2011.

Il 14 ottobre 2011 l'UFG IRH ha inviato una domanda formale di trasferimento al Ministero di giustizia serbo. Con lettera dell'11 settembre 2012 quest'ultimo ha trasmesso la decisione giudiziaria di esecutività. È stato poi necessario raccogliere ulteriori informazioni, riguardanti ad esempio le condizioni di una liberazione condizionale anticipata. Infine, rispettivamente il 5 e il 27 maggio 2014 il condannato e l'autorità cantonale preposta all'esecuzione delle pene hanno acconsentito alle condizioni di trasferimento. Il 12 settembre 2014 l'UFG IRH ha potuto inviare al Ministero di giustizia serbo il consenso formale al trasferimento. Sono poi trascorsi ancora 14 mesi finché, il 17 novembre 2015, una scorta di polizia serba è giunta in Svizzera e ha preso in consegna il condannato.

Proprio perché la procedura è spesso complessa e di ampia portata, occorre ponderare per tempo l'onere e il possibile beneficio finanziario di un trasferimento. Nell'esame preliminare delle domande di trasferimento, l'UFG IRH fornisce pertanto un'impor-

tante consulenza alle autorità cantionali preposte all'esecuzione delle pene. Buoni e regolari contatti tra l'UFG IRH e lo Stato d'esecuzione possono inoltre contribuire a velocizzare il trattamento delle domande.

2.7 Intensa cooperazione con gli Stati Uniti in materia di assistenza giudiziaria

La Svizzera e gli Stati Uniti vantano una lunga ed efficace cooperazione nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale. Gli Stati Uniti sono il primo Paese con cui la Svizzera ha concluso un trattato bilaterale di assistenza giudiziaria¹⁴. L'assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti ha subito un costante aumento negli ultimi anni. Da evidenziare è l'elevato numero di rogatorie svizzere, tre volte superiori a quelle americane. Sul piano quantitativo le autorità svizzere di perseguimento penale approfittano quindi molto più spesso del sostegno transfrontaliero da parte delle autorità americane che viceversa.

Dopo una fase piuttosto equilibrata fino al 2010, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria attiva (domande svizzere di assistenza giudiziaria agli USA) si registra un costante aumento delle rogatorie. Negli ultimi cinque anni fino al 2015 il numero delle domande svizzere è quasi raddoppiato (2015: 96, 2014: 81, 2010: 50). Questa tendenza ha una precisa motivazione: l'enorme aumento dell'uso quotidiano della comunicazione elettronica tramite Internet comporta anche abusi, soprattutto nell'ambito dei reati patrimoniali, sessuali e contro l'onore, da cui consegue un incremento dei procedimenti penali in questo settore. Dato che i maggiori e più diffusi fornitori di servizi Internet hanno sede negli Stati Uniti, per questi procedimenti penali occorre acquisire in questo Paese i dati e i mezzi di prova necessari. A tal fine occorre che le autorità svizzere di perseguimento penale inviino commissioni rogatorie agli Stati Uniti. Gran parte di queste rogatorie contiene l'acquisizione e la consegna tramite assistenza




Grafico: UFG IRH

giudiziaria dei contenuti ma anche dei dati marginali della corrispondente comunicazione elettronica tramite provider Internet statunitensi. Anche l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2012, della Convenzione sulla cybercriminalità¹⁵, anch'essa applicabile nell'assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti, ha comportato un aumento delle rogatorie.

Negli ultimi cinque anni il numero delle rogatorie americane inviate alla Svizzera è per contro leggermente diminuito. Uno dei motivi principali risiede nel fatto che l'autorità americana di vigilanza sulla borsa, la «Securities and Exchange Commission» (SEC), ha inviato meno rogatorie all'UFG IRH. Nonostante sia fondamentalmente un'autorità amministrativa, la SEC è abilitata, in virtù del trattato di assistenza giudiziaria con gli USA, a inviare commissioni rogatorie alla Svizzera, possibilità cui ha fatto ricorso per anni. Da alcuni anni, tuttavia, non richiede alla Svizzera più le informazioni tramite assistenza giudiziaria, bensì tramite assistenza amministrativa. Grazie all'adeguamento delle disposizioni in materia di assistenza amministrativa in varie leggi speciali, le domande di assistenza amministrativa della SEC possono essere evase in maniera relativamente rapida dalle competenti autorità amministrative svizzere. In molti casi non è pertanto necessario presentare una rogatoria, il che influisce anche sul numero di casi degli ultimi anni. Il 2015 non fa eccezione (2015: 27, 2014: 28, 2010: 36).

Al leggero calo del numero di rogatorie provenienti dagli Stati Uniti si contrappone il costante aumento dell'onere materiale per le procedure. Alla base delle rogatorie vi sono sempre più spesso procedimenti penali complessi e di ampia portata, ad esempio nell'ambito dei reati di corruzione. D'altro canto, non di rado sono necessarie rispettivamente sono richieste numerose misure di assistenza giudiziaria. Sovente le rogatorie concernono molti conti bancari, intestati a numerosi interessati. Se anche in Svizzera si indaga sul medesimo contesto, in tante rogatorie è inoltre chiesta la consegna di atti penali svizzeri. Nell'eseguire tali rogatorie occorre espletare accuratamente formalità procedurali quali la concessione del diritto di accesso agli atti e di essere sentiti a tutte le persone toccate, il che richiede molto tempo. Nel 2015 è da evidenziare l'importo considerevole dei valori patrimoniali da bloccare in via rogatoria, a volte per centinaia di milioni di franchi.

Oltre alle rogatorie nel caso FIFA, nel 2015 l'UFG IRH è stato sollecitato da tre rogatorie fondate su procedimenti penali complessi per corruzione di pubblici funzionari stranieri. Due casi, in certo qual modo correlati, riguardano la corruzione di funzionari venezuelani in relazione a contratti nel settore energetico e dell'acciaio. L'UFG IRH ha fornito assistenza giudiziaria, nonché ordinato l'acquisizione di documenti bancari e il blocco di numerosi conti. Nel terzo caso (cfr. riquadro seguente) la rogatoria si fondava anch'essa su un importante procedimento penale per corruzione di pubblici funzionari stranieri. Sussisteva inoltre un legame con una PEP¹⁶.

¹⁴ Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale, RS 0.351.933.6.

¹⁵ Convenzione del 23 novembre 2001 sulla cybercriminalità, RS 0.311.43.

¹⁶ Cfr. nota à piè di pagina 2.

Sulle tracce della corruzione

Dal 2006 le autorità statunitensi conducono un procedimento penale per corruzione di pubblici ufficiali stranieri, di cui presumono abbia approfittato la figlia del presidente di un'ex repubblica sovietica. Le tangenti sarebbero state pagate da varie imprese straniere, in parte tramite conti in Svizzera, nella speranza di un accesso al mercato del Paese in questione. Nel medesimo caso sono pendenti anche altri procedimenti penali, tra l'altro presso il MPC. Nell'ambito del procedimento americano le autorità statunitensi hanno chiesto l'assistenza giudiziaria della Svizzera. Nel 2014 l'UFG IRH ha accolto la rogatoria americana ed emanato le necessarie decisioni di entrata in materia e di chiusura. Il Tribunale penale federale ha respinto i ricorsi interposti. La

documentazione bancaria acquisita e gli atti penali svizzeri richiesti hanno potuto pertanto essere consegnati alle autorità americane.

Dopo aver valutato la documentazione bancaria, nel 2015 le autorità americane hanno chiesto all'UFG IRH di bloccare vari conti bancari. L'UFG IRH ha concesso assistenza giudiziaria e disposto il blocco di 350 milioni di dollari. Questi valori patrimoniali erano già stati sequestrati dal MPC in un suo procedimento. Restano per il momento bloccati finché gli Stati Uniti o la Svizzera ne disporranno la confisca. In tal caso, sarà inoltre possibile una ripartizione dei valori patrimoniali confiscati tra i Paesi in questione.

Una lotta efficace contro la criminalità presuppone anche che le procedure di assistenza giudiziaria siano evase rapidamente. È pertanto fondamentale una stretta cooperazione e coordinazione tra gli Stati interessati. Solo così è possibile far avanzare i procedimenti penali e sequestrare in vista di confisca i fondi presumibilmente provenienti da reati, il che è anche nell'interesse della piazza finanziaria svizzera. Visti gli sviluppi degli ultimi anni,

è probabile che l'UFG IRH continuerà a dover trattare rogatorie complesse provenienti dagli Stati Uniti (come pure da altri Paesi). Deve pertanto continuare a disporre di personale sufficiente, ma anche di collaboratori con knowhow specifico. Per questo motivo dal 2015 l'UFG IRH impiega anche un analista finanziario, che nelle procedure complesse di assistenza giudiziaria analizza i flussi finanziari rilevanti e la loro pertinenza per il procedimento penale estero.



Proprio nelle procedure di assistenza giudiziaria con gli USA occorre spesso acquisire ampi mezzi probatori, in particolare la documentazione bancaria, e coinvolgere numerosi interessati. Foto: UFG IRH

2.8 Modo di procedere in caso di trasmissione all'estero di denunce ai fini del perseguimento in assenza di competenza giurisdizionale in Svizzera

Nel 2015 l'UFG IRH si è dedicato specificamente alla tematica delle denunce ai fini del perseguimento penale. La questione se e come le denunce ai fini del perseguimento penale possano essere trasmesse allo Stato in cui ha avuto luogo il reato è stata chiarita nella circolare n. 4 dell'UFG IRH del 20 marzo 2015¹⁷.

Reato all'estero, denuncia in Svizzera?

Nicolas Cruchet, procuratore generale sostituto del Cantone di Vaud

Tre esempi illustrano la problematica delle denunce trasmesse all'estero:

- a) Una famiglia, in cui tutti i membri possiedono la cittadinanza italiana e sono domiciliati in Svizzera, si reca in Francia in vacanza. Su una strada nazionale è vittima di un «car-jacking»: sotto la minaccia di un'arma i criminali costringono la famiglia ad abbandonare il veicolo, con il quale si danno poi alla fuga.
- b) Una studentessa di nazionalità spagnola vive nella regione di Losanna. Si reca in Belgio per trascorrere un paio di giorni da alcuni amici. A Bruxelles la giovane donna è aggredita e violentata da uno sconosciuto. Nel tentativo di difendersi strappa una ciocca di capelli al suo aggressore. Ha la prontezza di spirito di conservare i capelli e consegnarli alla polizia elvetica al suo ritorno in Svizzera.
- c) Per il periodo delle vacanze scolastiche una coppia di frontalieri stranieri residenti in Svizzera affida le proprie due figlie a uno zio, domiciliato in Francia, anch'esso non in possesso della cittadinanza svizzera. Durante questo soggiorno lo zio viola l'integrità sessuale delle due minorenni.

Se esiste una base legale (p. es. art. 21 CEAG o una disposizione in un trattato bilaterale), le denunce sono trasmesse allo Stato estero, perlopiù dall'UFG IRH, a condizione che il ministero pubblico svizzero abbia constatato formalmente che non vi sia alcuna giurisdizione penale svizzera, che la trasmissione sia esplicitamente auspicata dalla vittima e che si tratti di un reato grave.

Questi tre esempi hanno un denominatore comune: gli atti punibili sono stati commessi all'estero, ma denunciati in Svizzera, presso le autorità di perseguimento penale (polizia o ministero pubblico) con cui le vittime hanno familiarità. Di norma, in caso di sospetto di reato grave, le autorità inquirenti svizzere svolgono atti urgenti d'inchiesta. Solo in questo modo possono per esempio assicurare le prove necessarie (p. es. conservazione della ciocca di capelli dello stupratore di Bruxelles per la successiva analisi del DNA). In assenza di giurisdizione penale svizzera, le autorità non possono tuttavia dare seguito alla denuncia e devono disporre il non luogo a procedere. In virtù del principio di territorialità, i reati vanno in linea di massima perseguiti dallo Stato in cui sono stati commessi. Secondo tale principio, le autorità svizzere non sono abilitate a perseguire reati commessi all'estero, tranne nel caso in cui la vittima o l'autore siano cittadini svizzeri (principio attivo/passivo della personalità).

Ma come può un ministero pubblico svizzero senza competenza penale adempiere il suo obbligo morale, o perlomeno permettere alla giustizia estera di assumere il perseguimento di un reato particolarmente grave? Anche il ministero pubblico del Cantone di Vaud ha sottoposto la questione all'Ufficio federale di giustizia. Nel marzo 2015 quest'ultimo ha poi emanato una circolare che illustra una soluzione soddisfacente per questa richiesta pratica.

Le autorità inquirenti vodesi sono soddisfatte del risultato.

Le prime esperienze maturate in seguito all'emanazione della circolare sono positive. La nuova prassi soddisfa un'esigenza delle vittime: è importante che le autorità estere siano perlomeno messe al corrente di eventuali reati e possano all'occorrenza avviare le indagini.

¹⁷ Reperibile (in tedesco e francese) sul sito: www.bj.admin.ch > Sicurezza > Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale > Guida all'assistenza giudiziaria > Diritto penale > Direttive e promemoria.

2.9 Consegna dei valori patrimoniali di provenienza illecita e le sfide particolari della Primavera araba

Quale piazza finanziaria di primo piano, da anni la Svizzera si trova a rispondere a rogatorie volte a individuare, sequestrare e consegnare valori patrimoniali ottenuti in maniera illecita nel Paese di origine. In questi casi, la qualità dell'assistenza fornita dalle competenti autorità svizzere costituisce un elemento importante per la reputazione della nostra piazza finanziaria. La Svizzera ha svolto e continua a svolgere un ruolo di precursore nell'ambito della consegna internazionale di valori patrimoniali ottenuti illecitamente. Oltre alla consegna di diritto civile, in linea di massima sempre possibile, è a disposizione la consegna in via rogatoria in applicazione dell'articolo 74a AIMP. La possibilità di un blocco cautelare dei conti aumenta inoltre considerevolmente le probabilità di una futura confisca e consegna in virtù dell'articolo 74a AIMP.

L'articolo 74a AIMP ha quale obiettivo una restituzione semplice dei valori patrimoniali incriminati e sviluppa tale via quale misura di assistenza giudiziaria. Questa opzione è spesso la via più semplice e rapida per eseguire formalmente una sentenza estera di confisca. Negli ultimi cinque anni l'UFG IRH ha ricevuto complessivamente 86 domande di restituzione di valori patrimoniali, di cui 18 nel 2015 (2014: 17). Gran parte delle richieste di restituzione proviene dagli Stati Uniti, seguiti da Italia e Germania.

L'esame di una domanda di consegna di fondi ottenuti illecitamente allo Stato di origine o ad altri aventi diritto richiede molto tempo. Dapprima i mezzi di prova sono consegnati allo Stato richiedente, che può in tal modo concludere il suo procedimento penale. La sentenza di confisca resa rappresenta a sua volta la condizione affinché le autorità svizzere possano consegnare i valori patrimoniali allo Stato richiedente.

Spesso i casi particolarmente impegnativi sono quelli in cui sono coinvolte PEP, in primo luogo capi di Stato e di governo (ex o in carica), politici di alto rango o alti funzionari nazionali in ambito amministrativo, giudiziario, militare e politico. Oltre alla rilevanza politica, questi casi PEP spesso si distinguono dai normali casi di restituzione di valori patrimoniali per l'entità dei fondi bloccati e il numero di istituti finanziari coinvolti.

Nel 2015 l'UFG IRH ha continuato ad occuparsi, insieme ad altre autorità quali il MPC e la task force Asset Recovery del DFAE, di casi legati alla «Primavera araba». Dall'inizio delle proteste, nel 2010, vari Paesi del mondo arabo (p. es. Tunisia, Egitto, Marocco) hanno presentato numerose domande di assistenza giudiziaria, riconducibili soprattutto alla volontà dei nuovi governi di restituire allo Stato i valori patrimoniali ottenuti illecitamente, tramite corruzione o arricchimento illegale, dalle cerchie precedentemente al potere. La Svizzera persegue una strategia politica volta a sostenere questi sforzi profusi dai nuovi governi del mondo arabo, attribuendo la priorità alla rapida restituzione dei fondi ottenuti illecitamente. Le procedure sono tuttavia spesso molto complesse e devono essere continuamente adeguate ai rapidi sviluppi politici nei rispettivi Paesi. Per questi motivi una restituzione dei fondi non è possibile nei tempi desiderati dalla popolazione degli Stati in questione.




Grafico: UFG IRH




Grafico: UFG IRH

Primavera araba – il caso della Tunisia

Dopo la caduta del presidente Ben Ali nel 2011, la Tunisia ha chiesto assistenza giudiziaria alla Svizzera. L'UFG IRH ha delegato al MPC per trattamento ed eventuale esecuzione le richieste di consegna dei mezzi di prova (soprattutto documenti bancari).

Le rogatorie hanno successivamente potuto essere trattate passo per passo e terminate con decisioni di chiusura, molte delle quali poi impugnate senza successo dinanzi al Tribunale penale federale o al Tribunale federale.

Una volta passate in giudicato le decisioni e concluse le procedure volte a ottenere garanzie del rispetto dei diritti procedurali fondamentali in Tunisia, i mezzi di prova essenziali hanno potuto essere trasmessi alla Tunisia a fine gennaio 2015. Quanto alla consegna dei fondi ancora bloccati in Svizzera, spetta ora alle autorità inquirenti tunisine eseguire i

relativi procedimenti penali e ottenere le necessarie sentenze di confisca.

Nell'aprile 2014 il MPC, quale autorità incaricata dell'esecuzione dell'assistenza giudiziaria, ha deciso, in due casi, di emanare una decisione di consegna anticipata in virtù dell'articolo 74 cpv. 3 AIMP. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in certi casi, in cui è possibile un'inversione dell'onere della prova, i valori patrimoniali bloccati possono essere consegnati già prima della crescita in giudicato di una sentenza di confisca. In un caso la decisione finale è passata in giudicato per assenza di legittimazione al ricorso del ricorrente, mentre nell'altro caso il Tribunale penale federale è entrato in materia approvando il ricorso per insufficiente motivazione. Nel secondo caso non è stato pertanto possibile provvedere alla consegna anticipata dei valori patrimoniali.

Questo caso mostra in modo esemplare che la restituzione più rapida possibile auspicata sul piano politico dei presunti valori patrimoniali incriminati può incontrare molti ostacoli di ordine pratico e giuridico. Particolarmente difficile è illustrare un legame chiaro tra i reati commessi all'estero e i valori patrimoniali individuati in Svizzera. I fatti su cui occorre indagare risalgono spesso a molti anni addietro e questi casi sono di norma estremamente difficili da chiarire.

Nel caso della Tunisia occorre inoltre coordinare con le procedure di assistenza giudiziaria l'inchiesta penale parallela del MPC per riciclaggio di denaro contro membri del clan del deposto capo di Stato Ben Ali. In una tale situazione è importante garantire una comunicazione trasparente e coerente con le autorità tunisine e il pubblico. A tal fine le autorità coinvolte, quindi soprattutto il MPC, l'UFG IRH, quale autorità di vigilanza, e la task force Asset Recovery, hanno collaborato strettamente, ovviamente nel quadro delle loro competenze.

Questo coordinamento è in sintonia con la strategia della Svizzera, adottata dal Consiglio federale nel 2014, per il blocco, la confisca e la restituzione di averi dei potentati¹⁸. Il Consiglio federale persegue quattro obiettivi: 1. restituzione quanto più rapida possibile e corretta secondo i principi dello Stato di diritto, 2. impegno internazionale per rafforzare il Level Playing Field (pari condizioni in materia di concorrenza), 3. modalità di restituzione trasparenti e attentamente selezionate, e 4. comunicazione attiva e chiara su tali obiettivi. Con la sua attività operativa l'UFG IRH contribuisce in materia determinante al primo obiettivo.

¹⁸ Reperibile sul sito www.eda.admin.ch > Politica estera > Piazza finanziaria ed economia > Aver di provenienza illecita di persone politicamente esposte (PPE) > Strategia della Svizzera per il blocco, la confisca e la restituzione di averi dei potentati («Asset Recovery»).

2.10 Competenza dell'UFG IRH in casi complessi o particolarmente rilevanti

Per raggiungere il primo obiettivo della strategia di Asset Recovery del Consiglio federale sono stati elaborati vari strumenti, tra cui occorre menzionare in particolare la possibilità di concentrare l'assistenza giudiziaria presso l'UFG IRH. L'articolo 79a lettera c AIMP consente all'UFG IRH di condurre in maniera centralizzata casi complessi o di particolare importanza e di prendere le decisioni essenziali nella procedura di assistenza giudiziaria. Nel 2015 l'UFG IRH ha deciso di avvalersi più spesso di tale competenza. La procedura di assistenza giudiziaria concernente l'ex presidente

ucraino Janukovic è il primo caso di applicazione della strategia. La gestione della procedura mira in particolare a semplificare in misura maggiore il coordinamento con altre autorità interessate, quali lo Stato richiedente e sempre più anche con organizzazioni quali l'International Center for Asset Recovery (ICAR) del Basel Institute on Governance, di quanto possibile qualora l'UFG IRH operasse da lontano in veste di autorità di delega e vigilanza sulle autorità preposte all'esecuzione dell'assistenza giudiziaria. Nell'ambito della procedura di assistenza giudiziaria, nel 2015 l'UFG IRH ha pertanto intensificato notevolmente la collaborazione con ICAR.

Ucraina: un caso per l'UFG IRH

Il 28 febbraio 2014 il Consiglio federale ha bloccato valori patrimoniali dell'ex presidente ucraino Janukovic e del suo entourage. In seguito vi sono stati primi contatti tra l'UFG IRH e le autorità inquirenti ucraine, durante i quali la Svizzera ha assicurato il proprio sostegno per far luce sugli eventuali valori patrimoniali in Svizzera. In conformità con la strategia di Asset Recovery del Consiglio federale, l'UFG IRH ha deciso di condurre autonomamente la corrispondente procedura di assistenza in virtù dell'articolo 79a lettera c AIMP.

Poco dopo sono pervenute le prime rogatorie, che hanno tuttavia dovuto essere respinte in quanto insufficienti. È

rapidamente emerso che, a causa della situazione politica e delle loro condizioni di lavoro, le autorità inquirenti ucraine incontravano considerevoli difficoltà ad accertare le presunte accuse di corruzione, in particolare la connessione tra i presunti reati ed eventuali valori patrimoniali in Svizzera, su cui si fondano le rogatorie. Per la prima volta l'UFG IRH si è pertanto coordinato strettamente con l'ICAR, incaricato dal ministero pubblico ucraino di sostenerlo. Nella primavera 2015 è stato possibile entrare nel merito di una prima rogatoria ucraina, bloccare valori patrimoniali di un rappresentante di spicco del precedente regime e ordinare la consegna di documenti bancari.

L'UFG traccia un bilancio 2015 molto positivo della conduzione autonoma della procedura e della cooperazione con l'ICAR. Quest'ultimo sostiene le autorità inquirenti ucraine soprattutto nell'elaborazione delle domande di assistenza. Il fatto che l'ICAR disponga anche di conoscenze specifiche del diritto svizzero in materia di assistenza giudiziaria e possa fungere da collegamento

transfrontaliero ha consentito alle autorità ucraine in particolare di adeguare e integrare le domande conformemente alle precisazioni richieste dall'UFG IRH. È importante, non da ultimo per motivi di economia procedurale, poter eliminare i problemi giuridici già all'inizio della procedura di assistenza giudiziaria.



Dopo la caduta dell'ex presidente ucraino Viktor Janukovic, l'UFG IRH ha fatto sequestrare documenti bancari e bloccare conti di vari membri del suo entourage. Foto (dacia dell'ex Capo di Stato): Keystone

2.11 Un ruolo importante sul palcoscenico europeo: la procuratrice svizzera di collegamento presso Eurojust

La procuratrice svizzera di collegamento ha iniziato il suo lavoro presso Eurojust nella primavera 2015. Nel primo anno di attività all'Aia si è impegnata in particolare a far conoscere l'istituzione Eurojust e i compiti della procuratrice di collegamento alle autorità svizzere di perseguimento penale, con l'obiettivo che queste possano in futuro approfittare del sostegno da parte di Eurojust nelle loro inchieste penali transfrontaliere.

Nel 2015, 47 nuovi dossier sono stati sottoposti a Eurojust in base a richieste specifiche da parte di autorità inquirenti svizzere. 103 dossier connessi alla Svizzera sono stati inoltre notificati a Eurojust da rappresentanze di altri Paesi, il che ha comportato richieste alla procuratrice di collegamento.

La riunione di coordinamento («coordination meeting») rappresenta un importante strumento di lavoro Eurojust. In tale occasione si riuniscono i competenti procuratori pubblici e i funzionari di polizia degli Stati coinvolti. L'obiettivo è pianificare strategie di indagine comuni e discutere problemi relativi all'esecuzione delle

rogatorie o altre questioni giuridiche. Queste riunioni servono, non da ultimo, a creare un rapporto di fiducia e a promuovere lo scambio diretto tra gli inquirenti coinvolti. Per esperienza, un tale scambio diretto aumenta in maniera decisiva le probabilità di successo dell'inchiesta transfrontaliera. Sul piano operativo, la procuratrice di collegamento di un Paese terzo è in linea di massima equiparata ai «national member», ossia ai procuratori pubblici degli Stati membri dell'UE presso Eurojust. Oltre a partecipare alle riunioni di coordinamento, rappresentare un'autorità inquirente svizzera o accompagnare procuratori pubblici svizzeri, essa può pertanto anche convocare autonomamente incontri di questo tipo. Nel 2015 la procuratrice di collegamento ha partecipato complessivamente a 24 riunioni di coordinamento, che ha in parte organizzato essa stessa.

Il primo anno di attività della procuratrice di collegamento ha mostrato che Eurojust è una piattaforma di coordinamento sempre più importante nella lotta contro la criminalità in Europa. Un perseguimento penale transfrontaliero efficace esige uno scambio di informazioni tempestivo e costante tra i Paesi coinvolti. La procuratrice di collegamento svizzera svolge pertanto un ruolo importante sulla scena europea.



Riunione di coordinamento presso Eurojust, Foto: Eurojust

3

La nostra sceneggiatura: la negoziazione di trattati

L'UFG IRH gestisce una serie di dossier negoziali a livello bilaterale e multilaterale, più o meno avanzati, che per motivi al di fuori della sua sfera di influenza progrediscono in maniera differente. Negli ultimi 20 anni per l'estensione della rete dei trattati ci si è concentrati geograficamente soprattutto sull'America latina, ma pure sui Paesi europei ed Eurojust nonché sugli Stati asiatici e nordafricani.

Secondo l'attuale strategia del DFGP in materia di trattati (risalente al 2012), i lavori volti ad ampliare la rete svizzera di trattati in materia di assistenza giudiziaria sono ora incentrati sulle piazze finanziarie emergenti. La maggioranza dei dossier bilaterali attuali concerne pertanto Stati in Asia e nel Golfo persico. L'UFG IRH sta inoltre cercando di avvicinarsi ai Paesi dell'Africa subsahariana.

In linea di principio l'AIMP permette alla Svizzera di collaborare in materia di assistenza giudiziaria con tutti i Paesi. Dato che il sistema penale svizzero si distingue in parte considerevole da quello di altri Stati ma che ciononostante sussiste un'esigenza concreta di rafforzare la collaborazione, il nostro Paese punta a un avvicinamento sulla base di strumenti di cooperazione meno rigidi e giuridicamente non vincolanti. A tal fine sono attualmente condotte trattative su MoU, da considerare principalmente quali dichiarazioni politiche d'intenti.

Nel marzo 2015 il Consiglio federale ha potuto approvare un primo MoU in materia di assistenza giudiziaria con la Tanzania. Essenzialmente questo MoU consente il contatto diretto tra gli uffici centrali nei ministeri di giustizia dei due Paesi (per la Svizzera l'UFG). Contiene inoltre un allegato con varie domande modello per i più importanti atti di assistenza giudiziaria.

MoU in materia di assistenza giudiziaria con la Tanzania

La Banca nazionale svizzera (BNS) pubblica annualmente una statistica, suddivisa per Paesi, degli averi e degli impegni nei confronti dell'estero nei bilanci delle banche svizzere¹⁹.

La statistica del 2012, secondo cui fondi tanzaniani pari a 221,8 milioni di franchi erano depositati presso banche svizzere, ha destato scalpore in Tanzania. Appoggi da ONG svizzere, i media in Tanzania hanno sostenuto ad alta voce come nessun Tanzaniano potesse aver ottenuto legalmente e depositato in Svizzera un importo tanto elevato. La giustizia tanzaniana non è stata tuttavia in grado di corroborare un sospetto concreto di reato contro determinate persone. Ha pertanto chiesto il sostegno della Svizzera.

Le autorità tanzaniane non sono però state in grado di fornire informazioni sufficienti che vadano oltre la statistica della BNS. Dato che per accordare l'assistenza giudiziaria occorrono perlomeno i nomi di un presunto titolare del conto e della banca coinvolta, in questo caso la via dell'assistenza giudiziaria restava per il momento preclusa.

Per questo motivo nel 2013 la Tanzania ha sottoposto alla Svizzera un progetto di MoU in materia di assistenza giudiziaria penale. La Svizzera, che con la sua prassi favorevole all'assistenza giudiziaria desidera sostenere le autorità penali estere nell'individuare valori patrimoniali esteri presumibilmente ottenuti in maniera illecita e nel recuperarne quanto possibile, ha accolto la richiesta della Tanzania. Il MoU è stato negoziato e infine approvato dal Consiglio federale nel marzo 2015.

¹⁹ Per il 2014 cfr. Die Banken in der Schweiz, capitolo 1.5, reperibile (in tedesco e francese) sul sito www.snb.ch > Statistiken > Statistische Publikationen > Die Banken in der Schweiz.



Per l'opinione pubblica tanzaniana era chiaro: nessun cittadino tanzaniano può aver ottenuto legalmente tanto denaro. Foto (mercato a Zanzibar): Keystone.

Il nuovo MoU permette il contatto diretto tra i ministeri di giustizia di Svizzera e Tanzania. In tal modo in futuro le autorità svizzere e tanzaniane competenti potranno entrare in contatto già nella fase di elaborazione delle rogatorie. Aumenta quindi la probabilità che le rogatorie future soddisfino i requisiti in materia di Stato di diritto del sistema giudiziario svizzero e in particolare che non verranno effettuate inutili «fishing expeditions». Le domande di assistenza giudiziaria provenienti dalla Tanzania continueranno tuttavia a essere trattate in base all'AIMP.

Dopo le esperienze maturate con la Tanzania, nell'autunno 2015 la Svizzera ha accolto una richiesta analoga del Qatar volta alla conclusione di uno strumento di assistenza giudiziaria. Un MoU analogo, incentrato anch'esso, oltre che sulla dichiarazione d'intenti politica, sui contatti diretti tra le autorità centrali dei due Paesi, ha potuto essere negoziato con il Qatar già nel novembre 2015.

Quale ulteriore misura per attuare l'attuale strategia del DFGP in materia di trattati, nell'aprile 2015 è stato possibile svolgere una prima tornata negoziale relativa a un trattato di assistenza giudiziaria con l'Indonesia. Alcuni punti sono ancora in sospeso, ad esempio una possibile estensione dell'assistenza giudiziaria in materia fiscale nonché una disposizione sulla protezione dei dati.

Altri importanti dossier bilaterali sono tra gli altri quelli con la Cina e gli Emirati Arabi Uniti, in cui l'UFG conduce colloqui preliminari per elaborare strumenti di assistenza giudiziaria.

È stato inoltre possibile concludere con il Brasile un trattato sul trasferimento dei condannati, firmato da entrambi gli Stati il 23 novembre 2015. Non appena entrerà in vigore, i condannati dei due Paesi potranno chiedere di essere trasferiti in patria per scontarvi la pena detentiva.

L'UFG IRH non è stato tuttavia attivo soltanto a livello bilaterale. Anche sul piano multilaterale sono stati realizzati progressi nello sviluppo dell'assistenza giudiziaria. Con l'adozione da parte del Consiglio federale del messaggio concernente l'approvazione del Terzo e del Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione²⁰, nel 2015 è stato infatti portato avanti un importante progetto. Dato che la Svizzera ha ratificato sia tale convenzione sia i primi due protocolli addizionali²¹ e la cooperazione su tale base è risultata efficace all'atto pratico, l'adesione al terzo e quarto Protocollo è stata un ulteriore logico passo.

²⁰ Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, RS 0.353.1.

²¹ Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 alla Convenzione europea di estradizione, RS 0.353.11 e secondo protocollo addizionale del 17 marzo 1978 alla Convenzione europea di estradizione, RS 0.353.12.

Questi due protocolli mirano essenzialmente ad aggiornare le basi legali per l'estradizione tra gli Stati membri, anche in relazione a vari aspetti pratici. Il terzo Protocollo addizionale sancisce sul piano multilaterale la procedura semplificata di estradizione, come già prevista dalla Svizzera nel suo diritto interno. Il quarto Protocollo addizionale permette modernizzazioni tecniche della cooperazione, quali la trasmissione elettronica dei documenti di

estradizione, e introduce alcune scadenze al fine di velocizzare la procedura di estradizione.

L'UFG IRH ha inoltre contribuito, in seno al Consiglio d'Europa, a rielaborare il Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati.



L'estensione della rete di trattati di assistenza giudiziaria rientra tra le priorità del Consiglio federale in materia di politica di sicurezza.
Foto (tornata negoziale in Indonesia): UFG IRH

4

I nostri programmi: strumenti ausiliari elettronici sul sito dell'IRH

4.1 Sito dell'UFG (www.ufg.admin.ch)

Sul sito dell'UFG sono reperibili informazioni sull'assistenza giudiziaria in materia penale in senso lato²². Da una parte sono fornite informazioni generali (organigramma, comunicati stampa, informazioni in merito ai settori). Dall'altra, il sito fornisce una panoramica delle basi legali in tale ambito.

Tramite panoramiche sono illustrati singolarmente l'estradizione (inclusa la ricerca internazionale di persone), l'assistenza giudiziaria accessoria, il perseguimento penale e l'esecuzione penale in via sostitutiva nonché il trasferimento di condannati ad altri Stati o a corti internazionali. Il tutto è integrato da direttive, checklist e modelli o dai corrispondenti collegamenti alla guida all'assistenza giudiziaria (cfr. sotto). Nell'ambito della legislazione è inoltre offerta una panoramica sui progetti in corso (negoziati, progetti legislativi).

4.2 La guida all'assistenza giudiziaria (www.rhf.admin.ch)

La guida all'assistenza giudiziaria è il più importante strumento online dell'UFG nell'ambito dell'assistenza giudiziaria accessoria. Nel settore dell'assunzione delle prove e della trasmissione amministrativa dei documenti serve alle autorità e ai tribunali svizzeri quale strumento ausiliare pratico per le domande alle autorità giudiziarie estere. Sulle cosiddette pagine dei Paesi fornisce una panoramica pratica delle informazioni utili per la presentazione di domande di questo tipo a un determinato Paese a sostegno sia di procedimenti penali sia di procedure civili. Contiene inoltre modelli di domande, moduli e collegamenti diretti alle basi legali applicabili.

4.3 Banca dati delle autorità e dei tribunali svizzeri (www.elorge.admin.ch)

Su Elorge figura un elenco delle autorità svizzere legittimate a intrattenere contatti diretti con le autorità partner estere nell'ambito dell'assistenza giudiziaria accessoria. Elorge è tuttavia concepita soprattutto per le autorità estere, che inserendo il codice di avviamento postale o il nome della località svizzera trovano l'autorità svizzera competente per il contatto diretto nell'ambito dell'assistenza giudiziaria (accessoria) in materia penale e civile.

²² Consultabile sul sito www.ufg.admin.ch > Sicurezza > Assistenza giudiziaria internazionale > Assistenza giudiziaria in materia penale.

5

Selezione di decisioni dei tribunali svizzeri nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale

5.1 Estradizione e trasferimento:

- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.333 + RP.2014.81 del 21 gennaio 2015: prescrizione quale ostacolo all'extradizione, qualifica prima facie di assassinio;
- Sentenza del Tribunale federale 1C_166/2015 del 26 marzo 2015: giurisprudenza sul caso particolarmente importante secondo l'articolo 84 LTF;
- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.297 + RP.2014.76 del 21 aprile 2015: trasferimento di un condannato contro la sua volontà in applicazione dell'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea sul trasferimento dei condannati;
- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.328 del 23 aprile 2015: rispetto dei diritti umani quale condizione per l'extradizione, extradizione dietro corrispondenti garanzie, obbligo di controllare tali garanzie;
- Sentenza del Tribunale federale 1C_173/2015 del 27 aprile 2015: giurisprudenza sul diritto al rispetto della vita familiare secondo l'articolo 8 CEDU;
- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.208 del 7 maggio 2015: concorrenza tra procedura d'asilo e d'extradizione / reato politico e sentenza del Tribunale federale 1C_274/2015 del 12 agosto 2015: interessante considerazione di entrata nel merito, tortura, reato politico, le considerazioni delle autorità preposte all'asilo sono determinanti per la procedura d'extradizione.
- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.117 del 13 agosto 2015: Ne bis in idem.

5.2 Piccola assistenza giudiziaria:

- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.280 + RP.2014.73 del 15 gennaio 2015: interazione tra AIMP e CPP in caso di apposizione di sigilli;
- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.236 del 16 gennaio 2015: oneri subordinati ad accettazione (garanzie);
- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.37-38 del 9 febbraio 2015: sorveglianza delle telecomunicazioni;
- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.217 del 3 marzo 2015: consegna di decisioni e decorrenza del termine; sentenze del Tribunale penale federale RR.2014.261 e RR.2014.262 del 23 marzo 2015: esclusione dell'assistenza giudiziaria in caso di reati meramente fiscali;
- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.20 del 22 aprile 2015: sorveglianza delle telecomunicazioni;
- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.116-118 del 13 maggio 2015: indennità in caso di riconsiderazione della decisione finale;
- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.11 del 22 giugno 2015: oneri subordinati ad accettazione (garanzie);
- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.275-277 dell'8 luglio 2015: necessaria precisione dei fatti illustrati nella procedura di assistenza giudiziaria;
- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.94 del 9 luglio 2015: legittimazione al ricorso di un singolo erede;
- Sentenze del Tribunale penale federale RR.2015.58 + RR.2015.60 del 5 agosto 2015: una persona giuridica non può far valere i motivi di esclusione dell'assistenza giudiziaria di cui all'articolo 2 AIMP;
- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.71 del 12 agosto 2015: legittimazione al ricorso in caso di società sciolte;
- Sentenza del Tribunale federale 1C_464/2014 del 18 agosto 2015: sequestro di valori patrimoniali; fine del procedimento penale nello Stato richiedente;
- Sentenze del Tribunale penale federale RR.2015.54 + RP.2015.9 del 15 settembre 2015: rilevanza della situazione dei diritti umani per l'assistenza giudiziaria accessoria, assistenza giudiziaria previo ottenimento di garanzie;
- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.142 del 30 ottobre 2015: sorveglianza delle telecomunicazioni;
- Sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.196-198 del 18 novembre 2015: nullità della decisione di assistenza giudiziaria nonostante l'assenza di legittimazione al ricorso.

6

Le cifre: dati statistici importanti sull'assistenza giudiziaria internazionale 2011–2015

Action group	Type of action	2011	2012	2013	2014	2015
Domande d'estradizione all'estero		177	186	216	259	257
Domande d'estradizione alla Svizzera		338	358	413	364	397
Domande di ricerca all'estero		173	202	251	289	278
Domande di ricerca alla Svizzera		22 088	19 999	21 862	24 940	29 664
Domande di assunzione del perseguimento all'estero		196	171	225	220	199
Domande di assunzione del perseguimento alla Svizzera		81	55	65	113	110
Domande di esecuzione della pena all'estero	pene detentive	5	16	6	4	5
Domande di esecuzione della pena alla Svizzera	pene detentive	4	2	2	6	
	multe	1			2	
Trasferimento di condannati all'estero	su desiderio del condannato	34	31	51	47	48
	conformemente al Protocollo addizionale	1	1		2	3
Trasferimento di condannati in Svizzera	su desiderio del condannato	24	18	18	14	13
Ricerca per tribunali internazionali		4	2	1	0	1
Domande di assistenza giudiziaria alla Svizzera	assunzione penale delle prove	1 189	987	1 088	1 173	1 180
	assunzione penale delle prove: vigilanza	936	1 091	1 089	1 033	1 113
	assunzione penale delle prove: caso proprio	36	35	24	33	43
	consegna di valori patrimoniali	8	10	15	13	16
	consegna di valori patrimoniali: caso proprio	6	4	8	4	2
	assunzione civile delle prove	69	74	61	44	43
Assistenza giudiziaria per i tribunali internazionali	Corte penale internazionale	5	5	1	2	
Domande di assistenza giudiziaria all'estero	assunzione penale delle prove	792	853	869	1052	900
	consegna di valori patrimoniali	2	5		5	5
	assunzione civile delle prove	50	44	29	23	13

Assistenza giudiziaria secondaria	da utilizzare in procedimenti penali	6	7	10	11	10
	trasmissione a uno Stato terzo	3	4	7	3	10
Assistenza giudiziaria spontanea	Domande di notifica alla Svizzera	109	118	133	88	105
	alla Svizzera	3	3	8	2	3
Domande di notifica alla Svizzera	in materia penale	346	227	257	368	306
	in materia civile	9 333	8 190	577	579	586
	in materia amministrativa	119	79	79	50	59
Domande di notifica all'estero	in materia penale	660	606	744	629	549
	in materia civile	1 023	981	952	990	924
	in materia amministrativa	129	258	673	587	588
Sharing	sharing internazionale (sentenza svizzera di confisca)	7	10	3	6	1
	sharing internazionale (sentenza estera di confisca)	8	3	5	8	5
	sharing nazionale					120*
Istruzione per il DFGP	limitazione della cooperazione (art. 1a AIMP)				1	
	autorizzazioni secondo l'art. 271 CP	1		1	6	
Totale		37 969	34 653	29 751	32 989	37 556

* Questa competenza spetta all'UFG IRH soltanto dal 2015 (assunta dall'ambito direzionale Diritto penale dell'UFG).

Decisioni di tribunali

Autorità giudiziaria	2011	2012	2013	2014	2015
Tribunale penale federale TPF	194	208	257	265	242
Tribunale federale	46	50	61	50	67
Totale	240	258	318	315	309

